



Rep. Ord. N° vedi timbro informatico

**Oggetto:** Regolamentazione della circolazione in occasione della processione "via Crucis" in località Carpenedo - Venezia, nella giornata del 7 aprile 2023.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con nota prot. 113281 del 08/03/2023 è stata inoltrata idonea comunicazione per l'ottenimento del nulla osta allo svolgimento della "via Crucis" in località Carpenedo - Venezia il giorno 7 aprile 2023;
- ai fini dello svolgimento in sicurezza della stessa è stata chiesta la collaborazione del Corpo di Polizia Locale al fine di garantire la sicurezza della circolazione pedonale dei fedeli partecipanti la processione con inizio alle ore 21:00;

### Considerato che:

- nell'ambito dell'evento è stata chiesta la sospensione temporanea della circolazione veicolare lungo il percorso con partenza dal sagrato della chiesa di Carpenedo, lungo viale Garibaldi fino a via Stuparich con arrivo alla chiesa di S. Paolo dove si concluderà la processione verso le ore 22:00;

**Riconosciuta** la necessità di sospendere temporaneamente la circolazione lungo il percorso della processione, per il tempo strettamente necessario al transito dei fedeli;

### Visti:

- il parere espresso dal Corpo di Polizia Locale prot. n.129617 del 16/03/2023;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- i Titoli I°, II°, e V° del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" del D.P.R. n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

1. **di regolamentare la circolazione in occasione della processione "via Crucis" in località Carpenedo lungo viale Garibaldi tra la chiesa di Piazza Carpenedo e via Stuparich, nonché lungo via Stuparich, secondo le seguenti disposizioni:**

- 1.1 è fatto obbligo ai fedeli di utilizzare un unico lato della strada. A tal fine è onere degli organizzatori di garantire che i fedeli si dispongano in maniera ordinata sullo stesso lato della viabilità rispettano il Codice della Strada;
- 1.2 per il tempo strettamente necessario al transito dei fedeli la circolazione sulla corsia contigua al marciapiede interessati dalla presenza dei fedeli è sospesa. A tal fine deve essere garantita la sicurezza e la continuità della circolazione veicolare predisponendo un senso unico alternato, con obbligo di dare la precedenza per i veicoli percorrenti la corsia contigua ai fedeli e diritto di precedenza per i veicoli percorrenti la corsia libera;

---

Direttore Ing. Simone Agrondi – Dirigente Ing. Roberto Di Bussolo  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Angela Scolaro  
Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Lucia Giordani  
viale Ancona 59/63 Mestre – Venezia  
[mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it](mailto:mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it)



- 1.3 il personale del Corpo di Polizia è autorizzato ai fini della sicurezza ad apportare le variazioni alla circolazione che valuti idonee e necessarie.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività a partire dalle ore 21:00 del giorno 7 aprile 2023 per lo stretto necessario al passaggio dei fedeli.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione a cura degli organizzatori della manifestazione.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Mobilità e Viabilità e al Corpo di Polizia Locale;

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 4 aprile 2023

IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Di Bussolo  
(\* ) *atto firmato digitalmente*

(\* ) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.